

enti locali per i lavori, che si potevano oggi avere in corso.

Ho ben inteso però che questi lavori non sono tutti quelli, ai quali la convenzione originaria si riferiva, e per i quali aveva permesso il suo concorso il Governo. Il Governo dà di più e fa bene, ma dà per una parte di quel progetto. Ora io prendo atto, e mi giova di prender atto (se l'onorevole sottosegretario non mi smentisce) di questa interpretazione, che coerentemente il Governo concorrerà con supplemento a ciò che ancora resta a fare, dico almeno di quei lavori, per i quali il Governo una volta si era impegnato.

Se i lavori costano di più, questo non vuol dire che siano meno necessari di quello che erano quando vennero disposti: lascio a chi deve decidere essenzialmente in materia finanziaria, la scelta del mezzo. Già dissi che accetto la dilazione: aspettiamo pure il momento opportuno, ma fin da ora quello che intendo e sottointendo nelle parole dell'onorevole sottosegretario (se non si smentisce) si è che questa promessa sarà mantenuta sino in fondo, lasciando al Governo (e mi pare di fare assai in argomento di tanta importanza) la determinazione del modo e del tempo della legittima soddisfazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

« È approvata e resa esecutiva la convenzione aggiuntiva stipulata addì 7 febbraio 1920 in Firenze tra il Prefetto della provincia in rappresentanza del Governo del Re, il Comune, la Provincia e la Cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze per la ultimazione dei lavori già iniziati o per la riduzione ed il riattamento dei vecchi locali di quell'Istituto di Studi superiori pratici e di perfezionamento di cui alla convenzione approvata con la legge 22 giugno 1913, n. 856 ».

(*È approvato*).

#### Art. 2.

« La Cassa centrale di risparmi e depositi in Firenze anticiperà al Tesoro per i fini di cui al precedente articolo, la somma di lire 2,250,000 contro cessione di 35 annualità di lire 120,049.54 ciascuna, che

dovranno ad essa essere corrisposte per lire 86,497.06 dallo Stato e per lire 33,552.48 dal comune di Firenze.

« In apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio della entrata verrà iscritta la somma di lire 2,250,000 da ripartirsi in cinque rate come segue:

Esercizio	1919-20	. . . . .	L.	250,000
»	1920-21	. . . . .	»	350,000
»	1921-22	. . . . .	»	450,000
»	1922-23	. . . . .	»	550,000
»	1923-24	. . . . .	»	650,000

Le suddette rate saranno riprodotte in uno speciale capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione per i corrispondenti esercizi e saranno destinate alla esecuzione dei lavori di cui alla convenzione medesima ».

(*È approvato*).

#### Art. 3.

« Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione, a cominciare dall'esercizio 1920-21 e per un periodo di 35 anni di seguito, sarà iscritta la somma di lire 86,497.06 per il pagamento delle annualità da corrispondersi alla Cassa centrale di risparmi e depositi in Firenze a termini dell'articolo 1 della convenzione ».

Questo disegno di legge sarà votato in altra seduta a scrutinio segreto.

#### Discussione del disegno di legge: Riforma della costituzione del Consiglio superiore per le antichità e belle arti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riforma della costituzione del Consiglio superiore per le antichità e belle arti.

Se ne dia lettura.

ABISSO, segretario, legge: (V. Stampato, n. 625-A)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Agostinone.

AGOSTINONE. Il disegno di legge presentatoci dall'onorevole ministro Croce ha evidentemente una portata assai modesta. Ma non manca d'importanza, almeno tecnica, perchè cerca di dare una armonica rappresentanza alle varie forme di arte.